



Città di Randazzo

VIII e IX Settore
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 7 DEL 26 MAR. 2018

IL CAPO SETTORE

RICHIAMATA l'ordinanza di demolizione n. 23 del 29/11/2016 e notificata in data 30/11/2016, nella quale si ordinava ai proprietari, sigg.ri Sanfilippo Tabò Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 20/03/1958 e Arcodia Pignarello Antonina, nata a Tortorici (ME) il 11/10/1964, coniugi, entrambi residenti in Randazzo frazione Murazorotto S.S. 120 n. 6, di provvedere alla demolizione di due manufatti: una in legno con copertura in plastica di ml. 4 x 3 circa, altezza ml. 3,00 e una in acciaio e termo-copertura parzialmente chiusa con mattoni cementizi, avente dimensioni di ml. 11 x 6, siti in Via Annunziata frazione Murazorotto S.S. 120 n. 6, su un'area censita in catasto al Fg. 51 p.lle 72-919, classificata dal vigente PRG a zona di Edilizia delle Frazioni "B4", sottoposta a Vincolo Paesaggistico;

VISTA la nota del 05/12/2017, prot. n. 80502 della Polizia Municipale dalla quale si rileva che la Ditta sopraccitata non ha ottemperato all'rimozione del fabbricato abusivamente costruito;

VISTO l'accertamento di inottemperanza prot. n. 1459 del 01/02/2018, regolarmente notificato alla Ditta proprietaria in data 08/02/2018;

VISTO l'art. 3 della L.R. 10.8.85, n. 37;

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 380/2001;

VISTO IL Decreto Sindacale n. 1 del 16/01/2018;

VISTA la circolare dell'ARTÀ n. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Determina n. 92 del 30/06/2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione;

CONSIDERATO che l'accertamento di inottemperanza costituisce titolo per l'immissione in possesso del fabbricato e dell'area di sedime e la successiva trascrizione gratuita dei beni nei registri immobiliari a favore del Comune;

TUTTO ciò premesso;

INGIUNGE

Ai sigg.ri: SANFILIPPO TABO' Francesco Salvatore e ARCODIA PIGNARELLO Antonina, per come sopra generalizzati, quale responsabili dell'abuso il pagamento della somma di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) quale misura imposta dalla circolare dell'ARTA n. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro e come da determina dirigenziale n. 92 del 30.06.2017 nella misura massima di euro 20.000.00 poiché trattasi di interventi realizzati su aree di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001; da corrispondere a mezzo versamento sul c.c.p. n. 12751954, intestato al Comune di Randazzo – Concessioni Edilizie Servizio Tesoreria, con la seguente causale "sanzione pecuniaria art. 31 del D.P.R. 380/2001, circolare ARTA n. 3 del 28/05/2015 art. 4-bis **entro il termine gi giorni 30 (trenta) a far data dalla notifica della presente**, di comunicare entro i successivi giorni quindici l'avvenuta ottemperanza allegando e trasmettendo, unitamente a detta comunicazione, la ricevuta di versamento effettuato;

AVVERTE

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine sopra assegnato saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, si procederà alla riscossione coattiva (art. 43 del DPR 380/2001).

DICHIARA

L'ACQUISIZIONE e L'IMMISSIONE IN POSSESSO al patrimonio disponibile del Comune di Randazzo dell'immobile di mq. 78,00 abusivamente costruito dai signori Sanfilippo Tabò Francesco Salvatore e Arcodia Pignarello Antonina, ampiamente descritto in premessa, realizzato sul terreno distinto in catasto al foglio 51 particelle 72-919, e dell'intera superficie delle particelle 72-919 del foglio 51, di mq. 282, inferiore a dieci volte la superficie abusivamente costruita.

DISPONE

La trascrizione gratuita del presente provvedimento nei pubblici registri così come previsto dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, recepito dall'art. 1 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni e art. 31 comma 4 del D.P.R. 380 del 06/06/2001, con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità.

Che copia della presente venga notificata:

Ai Signori:

- Sanfilippo Tabò Francesco Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 20/03/1958;
- Arcodia Pignarello Antonina, nata a Tortorici (ME) il 11/01/1964, coniugi, entrambi residenti in Randazzo, Frazione Murazzorotto S.S. 120 n. 6.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.



IL CAPO SETTORE
(arch. Aldo Meli)